

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: REA CE- 223901 RIFIUTO PROTOCOLLO N. 10128-2017****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DOTT. FEDERICO SISTI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda, presentata telematicamente in data 21/02/2017 ed acquisita al protocollo nr. 10128/2017, con la quale il professionista incaricato dell’impresa REA CE- 223901 ha richiesto la cancellazione della ditta individuale, a far data dal 17/06/2005;
- Letto l’art. 7 della L. 443/1985 che disciplina la competenza della Commissione provinciale per l’artigianato, in ordine alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo provinciale e le modalità procedurali per esperire ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, avverso le decisioni assunte;
- Vista la L.R. 11/2015 con la quale sono state conferite alle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura le funzioni attribuite alle Commissioni provinciali per l’artigianato in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese;
- Letta la Direttiva n. 1/2016 emanata dai Conservatori delle Camere di Commercio della Campania;
- Riscontrata l’incongruenza della domanda, data la richiesta di cancellazione in data pari a quella dell’inizio attività;
- Accertato, inoltre, che, dalla consultazione delle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, è emerso che la Partita IVA associata all’impresa REA CE-223901 risulta essere stata cessata in data 30/11/2015, evidenziando una significativa discrasia temporale rispetto a quanto dichiarato in sede di istanza circa la cessazione dell’attività al 17/06/2005;
- Rilevato che l’Ufficio ha rappresentato al dichiarante - attraverso la piattaforma Telemaco con l’utilizzo del “diario messaggi” - le ragioni per le quali non è stato possibile procedere all’evasione della domanda, indirizzando la relativa comunicazione presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che ha provveduto alla trasmissione telematica e presso il quale risulta eletto domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento relativo all’istanza trasmessa;
- Preso atto che le comunicazioni di sospensione trasmesse attraverso la piattaforma Telemaco con l’utilizzo del richiamato “diario messaggi”, restano disponibili agli interessati e sono indelebilmemente e inscindibilmente collegati alle pratiche trasmesse;
- Visto l’art. 11, comma 6, del DPR 581/95, a norma del quale l’Ufficio, prima di procedere all’iscrizione, deve accertare le condizioni previste dalla legge per l’iscrizione;
- Ritenuto che, nel caso di specie, non si sono verificati i presupposti per l’iscrizione dell’istanza di cui trattasi per mancata regolarizzazione della domanda;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90 del 13/05/2026;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

**DETERMINA**

Il rifiuto della domanda, presentata telematicamente dall’impresa REA CE-223901 in data 21/02/2017 ed acquisita al protocollo nr. 10128/2017, per mancata regolarizzazione della domanda.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere entro 8 giorni dalla data di ricezione.

La presente determinazione resterà affissa all’Albo camerale per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dr.ssa Maria Rita Botte

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

**IL CONSERVATORE**

Dott. Federico Sisti

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005